



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Settore V - Urbanistica – Edilizia - Demanio



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Divisione V
– Procedure di Valutazioni VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 10984] Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica di potenza nominale pari a 32,086 MWp e relative opere di connessione alla rete RTN, denominato "Solare Montalto di Castro Guinza Bella", sito nel Comune di Montalto di Castro (VT). Procedimento di VIA – PNIEC. - **Parere di competenza** -

Proponente: **Solarsap Tre S.r.l.**

Il Comune di Montalto di Castro, in qualità di Ente territoriale inciso dal punto di vista ambientale e paesaggistico dall'intervento in oggetto, intende esprimere le considerazioni di cui a seguito, evidenziando, già in questa fase dell'iter procedimentale, il proprio totale ed insuperabile dissenso rispetto all'iniziativa proposta.

Il punto cardine da cui muove ogni valutazione afferisce all'unicità della situazione che vive il Comune di Montalto di Castro, a far data dai primi anni 2000, massivamente occupato da impianti fotovoltaici ed eolici tanto da avere stravolto la propria originaria conformazione morfologica, nonché la propria vocazione naturalistica. Il dato è talmente evidente ed universalmente acquisito, in ogni sede istituzionale e nell'opinione pubblica, da rendere superfluo qualunque commento. Ciò che qui occorre indagare, però, è la portata del fenomeno, ormai dilagante in tutta l'area vasta del viterbese, attraverso un numero di domande di installazioni di impianti FER che assume una dimensione allarmante, poiché sommate a tutte le istanze già pendenti e a quelle già autorizzate.

Si riporta dunque l'attenzione su due aspetti relevantissimi: il cumulo di impianti e la saturazione delle aree.

Sul cumulo

L'argomento del cumulo andrebbe invero affrontato considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici che fotovoltaici) afferenti all'area vasta.

Militano in tal senso diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

· DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

· DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che : “ *Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli **impianti** e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e **localizzati nella medesima area o in aree contigue** sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.* “, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di **impianti** in senso generico **senza distinzione di tipologia**) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che: “*La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;*

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..) ma parla in modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:

“ 4.1. *Cumulo con altri progetti.*

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il*

quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che: “ **Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico"**, le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

La valutazione cumulativa, peraltro, costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che “ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

Del resto, che il cumulo, certamente insostenibile, di impianti FER costituisca per Montalto di Castro un dato di immediata percezione è evidente acclarando semplicemente la planimetria (All.1) ove sono stati rappresentati gli impianti esistenti, autorizzati ed in corso di procedura autorizzatoria (senza che peraltro vi siano ricomprese tutte le istanze oggi pendenti al MASE). La saturazione territoriale risulta così eclatante da rendere superfluo qualunque commento. Si tiene soltanto a sottolineare tutte le domande autorizzatorie oggi pendenti presso Codesto Spett.Le Ministero e riportate anche nella nota del 30.4.2024 depositata nell'ambito del procedimento in oggetto della Soprintendenza speciale per il PNRR:

[ID: 7776] Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico, denominato "Energia dell'olio", della potenza di 107,13 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellere, Canino, Tessennano, Tarquinia, Arlena di Castro, Montalto di Castro, tutti in provincia di Viterbo;

[ID: 8015] Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico della potenza di 27,46 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT);

[ID: 8510] Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Montalto Pesca", della potenza nominale di 65,29 MWp, e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

[ID: 8535] Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 77,69 MW in DC e 65 MW in AC e delle opere connesse da installarsi nel territorio del comune di Montalto di Castro (VT);

[ID: 9587] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

[ID: 9588] Progetto Parco Eolico "Sibilla" costituito da 9 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 64,80 MW, da installare nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Canino (VT) in località "Parco San Nicola e Villa Abbado";

[ID: 9756] Impianto agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 76.7 MWp, e relative opere di connessione alla rete, dotato di sistema di accumulo con potenza di 15MW da realizzarsi nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

[ID: 10142] Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva di 42,213 MW, sistema di accumulo di potenza 10 MW e capacità 20 MWh, da realizzarsi nel Comune di Montalto di Castro (VT) e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR);

[ID: 10216] Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Canino e Montalto di Castro (VT) loc. Sugarella. Potenza nominale 93,6 MW.

Sulla saturazione di tutta l'area vasta del Viterbese.

L'argomento, che traduce quello che appare a chiunque, e cioè che la provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER, trova una consacrazione normativa anche all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023** la quale sancisce l'evidente squilibrio nella distribuzione di impianti FER nell'ambito del territorio regionale.

Si potrebbe replicare sostenendo che il *vulnus* della DGR potrebbe essere quello di riferirsi ai soli procedimenti oggetto di PAUR e non anche a quelli ove il Ministero risulti competente. Ma anche questa argomentazione, però, sarebbe facilmente superabile poggiando proprio sul concetto di *saturazione*, non certo applicabile *ad hoc* sulla base del tipo di procedimento autorizzatorio, bensì estensibile nella sua portata ai titoli di legittimazione alla costruzione ed esercizio di impianti nell'area vasta di Viterbo. La ratio è infatti quella di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati, non di vietarli. La strategia della proponente è quella di richiamare il divieto generalizzato per usufruire del noto *favor* legislativo e giurisprudenziale, ma non coglie nel segno poiché i deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti Fer sul territorio e **non la loro aprioristica opposizione**. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199/2021 ove si riferisce espressamente alla "massima porzione di suolo occupabile" dagli impianti.

Si segnala sul punto una recentissima sentenza del TAR Umbria:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo. T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613 .

Questo il testo centrale della pronuncia. Evidente e condivisibile, che fa seguito a tutte quelle pronunce che chiamano ad un filtro necessario e logico sulla valutazione del progetto e sulla collocazione nel territorio.

Si evidenzia, infine, che la proposta di installazione di un impianto agrivoltaico non trascina con sé un'automatica valutazione positiva di impatto ambientale, come se l'agrivoltaico fosse un valore aggiunto munito di lasciapassare legislativo, è infatti sempre necessaria un'analisi approfondita circa la compatibilità dell'intervento rispetto al contesto ambientale, paesaggistico e territoriale ove si inserisce. È palese che, in questa ipotesi, il vaglio concluda ad un giudizio negativo alla luce di tutte le considerazioni esposte che non possono di certo essere superate da un'asserita coniugazione tra impianto fotovoltaico ed attività agricolo-pastorale.

Il Comune di Montalto di Castro ribadisce quindi il proprio insuperabile parere negativo allineandosi alle argomentazioni sostenute e a tutto quanto già espresso dalla Regione Lazio nella propria nota del 12.4.2024, riservandosi ogni prerogativa di legge nel corso dell'istruttoria e del procedimento, rilevando peraltro che, stante quanto sopraesposto, nessuna modifica progettuale ovvero successiva integrazione potrebbero modificare il dissenso qui espresso.

IL SINDACO

Emanuela Socciarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marco Guarisco
Firmato digitalmente da MARCO GUARISCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.lgs n.82 del 06/03/2005

EMANUELA
SOCCIARELLI
13.05.2024
11:17:15
GMT+01:00



